

STATUTO DELLA FONDAZIONE FABRICA DEI TALENTI

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, FONDATORI, SOSTENITORI, SOCI ORDINARI SEDE E DURATA

1. E' costituita la FONDAZIONE "Fabrica dei Talenti", istituzione senza fini di lucro.

2. La Fondazione è promossa dai Fondatori intervenuti all'atto della costituzione.

3. Sono inoltre Fondatori i soggetti che hanno aderito e contribuito al patrimonio della Fondazione, successivamente all'atto costitutivo, entro il 31 dicembre 2007.

4. Previa accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione della costituita Fondazione, acquisiscono altresì la qualità di Fondatori altri enti ed imprese pubblici e privati che contribuiscano all'incremento del patrimonio e delle attività istituzionali della Fondazione e che si impegnino a rispettare il presente Statuto.

5. La Fondazione nasce con l'apporto, quali Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private e gli enti e organismi che ne facciano richiesta e previa accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione della costituita Fondazione.

6. La Fondazione nasce con l'apporto, quali Sostenitori, di Università, Enti accademici, Enti Pubblici e privati ed Istituti Bancari; che condividendone gli scopi, intendano sostenere l'attività ed intervenuti all'atto della costituzione.

7. La Fondazione potrà avere ulteriori Sostenitori, rappresentati da Università, enti ed imprese pubblici e privati che, condividendone gli scopi, intendano

sostenerne l'attività previa accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione della costituita Fondazione

8. La Fondazione ha durata illimitata e sede in via del Plebiscito n 15 presso Confindustria Frosinone.

ARTICOLO 2

SCOPI

1. La Fondazione intende contribuire all'elaborazione di progetti ed iniziative per il sostegno e lo sviluppo di talenti, che attraverso la propria creatività, attività manageriali ed imprenditoriali creino sviluppo economico e culturale alla Provincia di Frosinone.

Si propone di sviluppare iniziative di studio e di innovazione, stimolando il miglioramento degli strumenti e l'adeguamento delle metodologie didattiche e di promuovere e/o partecipare assieme ad altri enti ad iniziative di formazione e consulenza di alto livello qualitativo.

2. Per il perseguimento degli scopi la Fondazione, in particolare:

a. promuove e realizza iniziative di studio, seminari e convegni e pubblicazioni tematiche economiche e culturali

b. promuove e realizza iniziative per i giovani al fine di agevolare il loro inserimento nel mercato di lavoro

c. assegna premi e borse di studi o partecipazioni a corsi inerenti i propri scopi istituzionali

d. può convenzionarsi con Università o Istituti in Italia ed all'Estero per la realizzazione delle sue iniziative di studio, consulenza e formazione, valorizzandone così l'apporto scientifico e culturale

La Fondazione svolge la propria attività a favore delle imprese e degli pubbli-

ci della Provincia di Frosinone o interessanti il tessuto economico, sociale e culturale della Provincia di Frosinone.

ARTICOLO 3

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalle somme destinate dai Fondatori alla dotazione dell'ente e derivanti dalla sottoscrizione di una o più quote stabilite nell'atto costitutivo;

b) dalle somme derivanti dalla sottoscrizione di ulteriori quote da parte di enti ed imprese pubblici e privati ammessi come soci Fondatori a norma dell'art.

1, comma 4. Tali Fondatori devono sottoscrivere e versare almeno cinque quote; l'ammontare di tali quote è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare il valore aggiornato della quota stabilita nell'atto costitutivo;

c) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione, dai Fondatori o da terzi, a qualsiasi titolo, destinati ad incremento del patrimonio per il raggiungimento degli scopi.

2. Per l'adempimento degli scopi la Fondazione dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) rendite del patrimonio;

b) contributi annui destinati al funzionamento e versati dai Fondatori, Sostenitori ed Ordinari, così come stabilito dall'art. 7, comma 6;

c) entrate provenienti a qualsiasi titolo dalle attività istituzionali svolte;

d) ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

3. L'esercizio finanziario inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

4. Il Socio recedente o decaduto non ha diritto a rimborsi.

ARTICOLO 4

SOSTENITORI

1. Alla Fondazione Fabbrica dei Talenti possono aderire Università ed altri enti, in qualità di Sostenitori.

2. Possono divenire Sostenitori le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private e gli enti e organismi che ne facciano richiesta, condividendo gli scopi della Fondazione ed impegnandosi a contribuire al suo finanziamento, previa accettazione della relativa domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Sono Università Sostenitrici le università citate all'art. 1 ed altre che ne facciano richiesta, condividendo gli scopi della Fondazione, previa accettazione della relativa domanda da parte del Consiglio di Amministrazione. Con le università saranno sottoscritte convenzioni quadro.

4. Tutti i Sostenitori hanno la possibilità di partecipare alle iniziative della Fondazione a condizioni agevolate. I Sostenitori possono far parte del Consiglio Generale di cui all'art. 8. I contributi annuali dei Sostenitori sono decisi dal Consiglio Generale e possono essere diversificati in base alle caratteristiche dei Sostenitori stessi.

5. L'impegno dei Sostenitori a contribuire alla Fondazione vale nei limiti fissati dall'art. 6.

ARTICOLO 5

SOCI ORDINARI

1. Alla Fondazione Fabbrica dei Talenti possono aderire Aziende e Privati , in qualità di Soci Ordinari.

2. Possono divenire soci ordinari le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private e gli enti e organismi che ne facciano richiesta, condividendo gli scopi della Fondazione ed impegnandosi a contribuire al suo finanziamento, previa accettazione alla relativa domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

I soci ordinari contribuiscono con un apporto minimo di una quota.

3. I soci Ordinari possono far parte del Consiglio Generale di cui all'art.8.

4. L'impegno dei Soci Ordinari a contribuire alla Fondazione vale nei limiti fissati dall'art. 6.

ARTICOLO 6

RECESSO E DECADENZA

1. I Fondatori, i Sostenitori ed i soci Ordinari hanno la facoltà, con un preavviso scritto da inviarsi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, di interrompere per l'anno successivo il loro rapporto con la Fondazione o il loro impegno finanziario per contribuire alle spese di funzionamento.

2. I Fondatori ed i Sostenitori di natura pubblica, tuttavia, in caso di dissenso dei loro organi deliberanti sugli oneri finanziari da porsi a carico dei rispettivi bilanci, hanno la facoltà di decidere con effetto immediato di non continuare il loro impegno finanziario.

3. Il Consiglio Generale può dichiarare la decadenza di un Fondatore, di un Sostenitore o di un Socio Ordinario per accertati gravi motivi quali atti lesivi dell'immagine della Fondazione o contrari alle finalità perseguite oppure per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto

ARTICOLO 7

ORGANI

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale

- il Presidente

- il Consiglio di Amministrazione

- il Comitato Tecnico Scientifico

- il Collegio dei Revisori dei Conti

2. Per le funzioni svolte a qualsiasi titolo dal presidente e dai componenti del consiglio generale e del consiglio di amministrazione non sono corrisposti emolumenti, fatto salvo il rimborso per le spese documentate.

Il consiglio generale stabilisce gli emolumenti dei componenti del comitato tecnico scientifico e del collegio dei revisori dei conti

ARTICOLO 8

CONSIGLIO GENERALE

1. La Fondazione è retta da un Consiglio Generale composto da un rappresentante designato da ogni Fondatore, da ogni Socio Sostenitore e da ogni socio Ordinario.

2. Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni ed i componenti si intendono riconfermati fino alla designazione dei nuovi rappresentanti.

I consiglieri rappresentanti dei Fondatori, dei Sostenitori e dei soci Ordinari hanno diritto ad un numero di voti pari alle quote complessive sottoscritte o pari alle quote corrispondenti al valore dei beni immobili e mobili conferiti alla Fondazione così come precisato nell'atto di conferimento.

3. Un consigliere decade dall'incarico per dimissioni o in modo automatico nel momento in cui venga a lui revocata la titolarità del diritto di rappresen-

tanza da parte di un Fondatore o un Sostenitore, oppure in caso di mancata corresponsione delle quote annuali da parte del Sostenitore che ha espresso il consigliere. In caso di decadenza di un consigliere espresso dai Fondatori o dalle università partecipanti alla Fondazione, l'ente interessato provvede alla designazione di un nuovo componente. In caso di decadenza di un consigliere cooptato, è facoltà del consiglio generale provvedere alla sua sostituzione. I nuovi componenti cessano con la scadenza del consiglio generale.

4. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta da consiglieri rappresentanti almeno un terzo dei voti esprimibili. L'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera, o altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima della data fissata.

5. Il Consiglio Generale è validamente costituito quando i consiglieri presenti rappresentano in prima convocazione la maggioranza dei voti esprimibili ed in seconda convocazione almeno un terzo dei voti esprimibili. Ogni consigliere può essere portatore di non più di due deleghe. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, salvo in caso di variazione del presente Statuto, da sottoporre ad approvazione secondo le normative vigenti, per le quali necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti designati od eletti ed in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono verbalizzate in apposito registro.

6. Al Consiglio Generale spetta:

a) la nomina:

- del Consiglio di Amministrazione,

- del Comitato Tecnico Scientifico, determinando il compenso dei componenti

- del Collegio dei Revisori, determinando il compenso dei componenti;

b) l'approvazione del budget per l'esercizio, entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo, entro al successivo mese di giugno, e dei contributi annuali di funzionamento versati dai Fondatori e dai Sostenitori ed Ordinari

c) l'approvazione dei programmi annuali di attività della Fondazione, visto il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei suoi membri. Il presidente convoca e presiede il consiglio generale ed il consiglio di amministrazione.

Durata del Presidente è stabilita in anni cinque, non rinnovabili.

2. Il presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sul funzionamento della Fondazione e cura i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni. Provvede alla nomina o assunzione dei collaboratori e del personale della Fondazione, determinandone attribuzioni e trattamento economico. Stipula i contratti e le convenzioni. Nei casi di urgenza adotta anche determinazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica di questo nella prima riunione successiva. Può delegare a consiglieri o ad altre persone, per incarichi specifici, i poteri a lui attribuiti.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove componenti eletti dal Consiglio Generale e rappresentanti dei soci Fondatori (5 Consiglieri), Sostenitori (3 Consiglieri) e Soci Ordinari (1 Consigliere)

2. Il Consiglio di Amministrazione ha analoga durata del Consiglio Generale e scade con il rinnovo dello stesso. E' convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità con le stesse modalità previste per il Consiglio Generale all'art. 7 comma 4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono verbalizzate in apposito registro.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) Nomina del Presidente e del Vice Presidente

b) Nomina il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

c)l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, la gestione delle attività economiche necessarie per la realizzazione del programma delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;

d) le scelte relative alla costituzione o alla partecipazione ad enti o società che perseguano gli scopi della Fondazione;

e) l'approvazione delle proposte di budget, di bilancio consuntivo e di programma annuale di attività della Fondazione;

f) l'accettazione delle domande di adesione alla Fondazione da parte degli enti, aziende e privati richiedenti e la definizione di quanto previsto all'art. 1 comma 4, art. 1 comma 5 e all'art. 3 comma b.

f) assegnazione delle borse di studio, finanziamenti dedicati allo sviluppo dei

Talenti, definendone gli importi e le relative condizioni ai soggetti indicati dal Comitato Tecnico Scientifico .

ARTICOLO 11

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione è composto dal Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione e scelto in seno ai propri componenti, da un rappresentante per ogni

Università o Ente sostenitrice e da tre ulteriori esperti di tematiche manageriali ed imprenditoriali designati da Confindustria Frosinone.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di elaborare proposte volte a definire le linee generali di attività della Fondazione ed è consultato dal Presidente della Fondazione sulla predisposizione dei programmi annuali. Esprime valutazioni generali sulla qualità dei risultati dei programmi annuali. E' compito del C.T.S. individuare e selezionare i talenti, che saranno oggetto della attività formative e di sostegno economico della Fondazione. Sarà inoltre compito del C.T.S. costruire una rete internazionale, costituita da Università ed Aziende di eccellenza, pronte ad ospitare e formare i talenti.

ARTICOLO 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dal consiglio generale tra gli abilitati al controllo legale dei conti. Il collegio ha analogia durata del consiglio e nomina nel suo seno il presidente. Le riunioni dei revisori dei conti sono verbalizzate in apposito registro.

2. I revisori dei conti controllano l'amministrazione della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili. Ne riferiscono al consiglio ge-

nerale in sede di esame del bilancio consuntivo. I revisori devono essere invitati alle sedute del consiglio generale.

ARTICOLO 13

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di impossibilità a proseguire negli scopi, il consiglio generale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti eletti ed in carica la proposta di estinzione, da sottoporre alla decisione della competente autorità.

Il patrimonio che residua dalla procedura di liquidazione sarà devoluto dal consiglio generale ad enti che perseguono analoghe finalità.

ARTICOLO 14

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.